

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI POTENZA

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

MARE Pietrangelo, nato a Melfi (PZ) il 16.03.1990 e residente ad Atella (PZ), in Viale del Giglio n. 18/1, C.F.: MRAPRN90C16F104Y, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. per la Basilicata – Ambito Territoriale per la provincia di Potenza**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Potenza, Via Domenico Di Giura s.n.c.;

- **I.I.S. "G. Fortunato" Rionero in Vulture (PZ)**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Rionero in Vulture (PZ), Via Monticchio n. 125;

- **Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "G. Solimene"**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Lavello (PZ), Via Aldo Moro n. 1;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con sede in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46 (P.zo Uffici Governativi), PEC: ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

OGGETTO

Equiparazione del titolo di perito agrario a quello di agrotecnico e, conseguente, legittima permanenza del ricorrente nella graduatoria del personale ATA -profilo CR Collaboratore Scolastico Tecnico Addetto Aziende Agrarie- valide per il triennio 2021/2024

^^^^

FATTO

- In data 21.04.2021 il sig. Mare Pietrangelo presentava domanda, prot. n. 513267, di aggiornamento delle graduatorie del personale ATA -profili di *Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Aziende Agrarie) e Collaboratore Scolastico*- valide per il triennio 2021/2024 (*cfr. all. n. 1*).



- in data 08.07.2021 l'I.I.S. "G. Fortunato" Rionero in Vulture (PZ), quale istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda, comunicava al ricorrente, a mezzo PEC, l'esclusione dal profilo CR – *Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Azione Agrarie)* dalle Graduatorie di istituto III fascia del Personale ATA valide per il triennio 2021/22 – 2023/24 con la motivazione: **“Escluso ai sensi dell'art. 10, O.M. n. 50 del 03.03.2021”** (cfr. all. n. 2).

- Nella medesima data -immediatamente dopo la ricezione della PEC di esclusione dal predetto profilo- il ricorrente inviava un reclamo all'I.I.S. "G. Fortunato" Rionero in Vulture (PZ) ribadendo l'idoneità del diploma di maturità di Perito Agrario, da lui posseduto, per l'inserimento nel profilo contestato (cfr. all. n. 3).

- In data 13.07.2021, giusto decreto prot. n. 7563 (cfr. all. n. 4), l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore “G. Solimene” di Lavello (PZ) pubblicava le graduatorie provvisorie -profili AA, AT, CR e CS- (cfr. all. nn. 5, 6, 7 e 8), nelle quali il sig. Mare Pietrangelo figurava con il seguente punteggio:

9,85 per il profilo di Assistente Amministrativo;

9,85 per il profilo di Assistente Tecnico;

13,85 per il profilo di Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Aziende Agrarie);

10,35 per il profilo di Collaboratore Scolastico.

- In data 03.08.2021, giusto decreto prot. n. 7954 (cfr. all. n. 9), l'Istituto “G. Solimene” pubblicava le graduatorie definitive -profili AA, AT, CR e CS (cfr. all. nn. 10, 11, 12 e 13) nelle quali al sig. Mare veniva assegnato lo stesso punteggio e la stessa posizione riportata nelle graduatorie provvisorie per tutti i profili professionali di suo interesse.



- In data 05.11.2021 l'I.I.S.S. "G. Solimene" di Lavello (PZ), in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, comunicava al ricorrente l'assegnazione di una supplenza per il profilo di collaboratore scolastico giusta nota prot. n. 12867 (*cfr. all. n. 14*).
- In data 09.11.2021 il ricorrente, prima della sottoscrizione del contratto di assunzione a tempo determinato, inviava al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "G. Solimene" di Lavello (PZ), dietro richiesta, una comunicazione con la quale precisava l'equipollenza del diploma di Perito Agrario da lui posseduto al diploma di Agrotecnico nonché di aver già svolto servizio in qualità di CR Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Aziende Agrarie) presso l'ISS "Galileo-Bocchialini" per l'anno scolastico 2017/2018 (*cfr. all. n. 15*).
- In data 10.11.2021 gli veniva comunicata a mezzo PEC l'assunzione in servizio (*cfr. all. n. 16*).
- In data 11.11.2021 il sig. Mare prendeva servizio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Solimene" di Lavello (PZ) e sottoscriveva il contratto di assunzione a tempo determinato per il periodo 11.11.2021 - 22.11.2021 (*cfr. all. n. 17*).
- Nella medesima data del 11.11.2021 l'Istituto Superiore "G. Solimene" emetteva il decreto di depennamento, prot. n. 13331, del sig. Mare dalle graduatorie ATA solo per il profilo di CR Collaboratore Scolastico Tecnico Addetto Azienda Agraria con la motivazione "*che il Sig. MARE PIETRANGELO è soltanto in possesso del diploma dell'Istituto Tecnico Agrario che non costituisce titolo di accesso alla graduatoria del profilo CR-Collaboratore Azienda Agraria, in quanto non ricompreso tra i titoli stabiliti dal D.M. 50/2021*" (*cfr. all. n. 18*).



- In data 12.11.2021 lo stesso Istituto “G. Solimene” pubblicava le nuove graduatorie definitive rigenerate ove il ricorrente, però, risultava ancora incluso in tutti i profili professionali di cui in domanda (*cfr. all. nn. 19, 20, 21 e 22*) con il medesimo punteggio e posizione di cui alle graduatorie precedentemente pubblicate.

- In data 13.11.2021, con provvedimento prot. n. 13416 il Dirigente Scolastico dell'Istituto “G. Solimene” gli comunicava la risoluzione anticipata del contratto di assunzione come collaboratore scolastico (*cfr. all. n. 23*).

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Mare Pietrangelo agisce in giudizio per ottenere quanto di ragione, per i seguenti motivi in

DIRITTO

- 1) Violazione dell'art. 3 della Legge 27 ottobre 1969 n. 754. Violazione dell'art. 55 del DPR del 05.06.2001 n. 328. Violazione dell'art. 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.**

Il diritto del sig. Mare all'inclusione nella graduatoria ATA profilo CR Collaboratore Scolastico Tecnico Addetto Aziende Agrarie deriva dalla normativa primaria che sancisce l'equiparazione tra il titolo di perito agrario e quello di agrotecnico.

Ai sensi dell'art. 3 Legge 27 ottobre 1969 n. 754 il diploma di maturità professionale è da considerarsi equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, ed è valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea.

Anche dall'art. 15, comma 8, del DPR 323/1998 -secondo cui il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti



tecnici di analogo indirizzo- si ricava inequivocabilmente l'equipollenza dei due titoli di studio.

Tale equiparazione è stata, da ultimo, confermata anche dall'art. 55 del DPR n. 328/2001 che prevede le medesime classi di laurea (1, 7, 8, 17, 20, 27, 40) per l'accesso alla professione di agrotecnico laureato e di perito agrario laureato.

Lo stesso Ministero, con la nota n. 17653 del 16 giugno 2015, ha ribadito l'equipollenza dei due titoli di studio anche a fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e nelle graduatorie di istituto per l'insegnamento nelle aree di laboratorio, ove si legge che: *“Questa Amministrazione, con la presente, ritiene opportuno ricordare agli Uffici in indirizzo che, come chiarito dalla competente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con nota prot. n. 15561 del 6 settembre 2002, sulla base della valutazione espressa dalla Commissione ministeriale incaricata di individuare le analogie, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del D.P.R. del 23/07/1998, n. 323, tra gli indirizzi dei corsi di studio di istruzione professionale e tecnica, il diploma di maturità professionale “Agrotecnico” è **equipollente** al diploma di “Perito agrario” rilasciato dagli Istituti Tecnici Agrari” (cfr. all. n. 24).*

Bene avrebbero fatto l'I.I.S. "G. Fortunato" Rionero in Vulture (PZ), e l'Istituto "G. Solimene" di Lavello (PZ) a convalidare i titoli, anche nel rispetto della nota MIUR n. 17653 del 16 giugno 2015 anziché procedere al depennamento dalla graduatoria per il profilo *CR Collaboratore scolastico Tecnico Addetto Aziende Agrarie* ed alla risoluzione anticipata del contratto di collaboratore scolastico.



La giurisprudenza è pacifica sul punto nel riconoscere l'idoneità del diploma di Perito Agrario all'accesso al profilo di Collaboratore Scolastico Tecnico Addetto alle Aziende Agrarie sancendo il principio secondo cui *"...è incontestabile che il titolo di studio conseguito dal ricorrente è superiore a quello richiesto per partecipare al concorso in parola, giacché il titolo di perito agrario è equipollente a quello di agrotecnico, conseguibile al termine del biennio successivo a quello (triennale) necessario per la qualifica di operatore agroalimentare o agroturistico o agroindustriale, il cui titolo è richiesto per l'inserimento nella graduatoria di addetto alle aziende agrarie, di cui si discute.*

...il diploma di qualifica professionale di operatore agroalimentare o agroturistico o agroindustriale, sia da interpretarsi, secondo un elementare criterio logico e di comune buon senso, prima ancora che in virtù del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, come requisito minimo per l'accesso al concorso in parola, sicché a maggior ragione risulterà titolo idoneo un diploma professionale di livello superiore, quale quello di perito agrario vantato dal ricorrente" (cfr. Trib. Lecce, sent. n. 5 pubblicata il 09.01.2018, RG n. 11296/2014; Trib. Udine, Ord. del 31.10.2013, RG n. 5075/2013).

Il Consiglio di Stato in sede Consultiva ha sancito che vi è *"totale equipollenza"* dei titoli di studio di maturità professionale di agrotecnico e di perito agrario conseguito presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, con la conseguenza che appare non solo illogico, ma anche illegittimo non consentire l'accesso alla graduatoria in esame a chi abbia conseguito un titolo superiore ed equipollente a quello richiesto dalla norma a prescindere dalla mera denominazione dei singoli insegnamenti presenti nei due corsi di



studio (cfr. CDS, Sez. III, parere del 10.03.1998 n. 195; CDS, Sez. II, parere del 20.06.2012).

Tanto più che, nel caso di specie, l'Istituto Tecnico "G. Solimene" di Lavello (PZ), ove il ricorrente ha conseguito il diploma di maturità di perito agrario era (ed è) dotato di un'azienda agraria utilizzata nel corso di studi in questione (cfr. all. n. 25); ciò a riprova che i periti agrari hanno anche esperienze pratiche e sperimentali in tale settore.

Da quanto sopra argomentato è illegittima la condotta dell'amministrazione scolastica che ha ritenuto non equipollente il titolo di perito agrario a quello di agrotecnico, con conseguente illegittimità dei provvedimenti emessi dall'I.I.S. "G. Fortunato" di Rionero in Vulture (PZ) in data 08.07.2021 e dal DS dell'Istituto Superiore "G. Solimene" di Lavello (PZ) in data 11.11.2021, prot. n. 00013331, qui impugnati.

^^^^

2) Violazione dell'art. 2, comma 6, del DM 03.03.2021 n. 50.

Il provvedimento di esclusione dal profilo CR – Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Azione Agrarie) dalle Graduatorie di istituto III fascia Personale ATA del triennio 2021/22 – 2023/24 emanato in data 08.07.2021 dall'I.I.S. "G. Fortunato", quale istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda ATA, nonché il decreto di depennamento dal medesimo profilo emanato in data 11.11.2021 dall'Istituto Superiore "G. Solimene", prot. n. 13331, sono illegittimi, altresì, in quanto contrastano con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 50 del 03.03.2021 che testualmente recita "*Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente,*



restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”.

Invero, il ricorrente risulta inserito nelle graduatorie vigenti nel triennio scolastico precedente (*cfr. all. n. 27*), giusta sua domanda di conferma/aggiornamento del 30.10.2017, prot. n. 7909/32C (*cfr. all. n. 28*).

Anzi, per la precisione, egli è inserito nelle predette graduatorie ATA a far data dal 2014 in virtù della domanda presentata in data 09.10.2014, prot. n. 5755/CZ (*cfr. all. n. 29*).

L'inclusione nelle liste per il profilo di CR Collaboratore Scolastico Tecnico Addetto Aziende Agrarie, già a far data dal 2014, è stata consentita con il titolo di diploma di maturità di Perito Agrario conseguito in data 20.10.2009 (*cfr. all. n. 30*).

L'Amministrazione resistente non ha mai contestato alcunché riguardo l'idoneità del titolo posseduto dal sig. Mare per accedere alla categoria professionale oggi contestata.

Anzi, il ricorrente ha prestato servizio dal 04.11.2017 al 31.08.2018 presso l'I.S.I.S.S. “Galileo-Bocchialini” di Parma proprio in qualità di Collaboratore Scolastico Tecnico Addetto Aziende Agrarie, come da contratti allegati (*cfr. all. n. 31*).

Il sig. Mare ha conseguito a pieno titolo il diritto all'inserimento nelle graduatorie per il profilo per cui è causa.

^^^^

- 3) Violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990,
Violazione dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990.
Violazione del principio di “legittimo affidamento”.**



Il provvedimento di esclusione emanato in data 08.07.2021 dall'I.I.S. "G. Fortunato" è viziato per violazione dell'art. 3 L. 241/1990.

La motivazione in esso contenuta "*Escluso ai sensi dell'art. 10, O.M. n. 50 del 03.03.2021*" è inappropriata, in quanto l'articolo citato riguarda i "*Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti*" e, pertanto, non è pertinente alla vicenda in esame.

Il provvedimento *de quo* è, altresì, illegittimo, per la violazione dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990.

Un provvedimento di autotutela di depennamento da una graduatoria, motivato dalla mancanza del titolo di studio richiesto e adottato dopo che il ricorrente ha già svolto la propria attività alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, senza un particolare corredo motivazionale sulla sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell'atto di ritiro, lede, infatti, l'affidamento che il ricorrente aveva riposto sulla legittimità del suo titolo.

Non solo, ma v'è di più.

La risoluzione anticipata del contratto, prot. n. 13416 del 13.11.2021, reca in motivazione "*Visti gli atti da cui risulta la risoluzione del rapporto di lavoro per altre cause*", senza però indicare e rendere disponibile gli atti richiamati. L'atto si palesa, per ciò solo, illegittimo per violazione dell'art. 3, comma 3, della L. 241 del 1990.

^^^^

4) Violazione del principio di logicità e coerenza.

Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost.. Violazione dell'art. 2119 c.c. e conseguente diritto al risarcimento danni.



La condotta posta in essere dell'amministrazione resistente è contraddittoria e, come tale, lesiva degli interessi del ricorrente.

La contraddittorietà tra i provvedimenti amministrativi si può rinvenire allorquando sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l'effettiva volontà dell'amministrazione.

Nel caso di specie, è accaduto che l'amministrazione nonostante in data 08.07.2021 avesse escluso il ricorrente dal profilo di CR Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Aziende Agrarie), - esclusione contestava immediatamente dal Mare-, in data 03.08.2021 questi risultava ancora presente nelle graduatorie definitive ATA nella medesima posizione e punteggio in tutti i profili professionali di suo interesse, compreso quello oggetto di contestazione.

Questo rassicurava il sig. Mare riguardo l'esito positivo del reclamo.

Accadeva, però, che il sig. Mare, in data 05.11.2021, riceveva dal DS dell'I.I.S.S. "G. Solimene" di Lavello (PZ) una convocazione per l'assegnazione di una supplenza quale collaboratore scolastico e in data 09.11.2021, prima dell'assunzione dell'incarico, comunicava al DS i suoi titoli di studio e chiedeva la convalida degli stessi e la scuola, in data 10.11.2021, confermava al ricorrente l'assunzione in servizio. Quindi, il ricorrente sottoscriveva il contratto e prendeva servizio.

È indubbio che il sig. Mare avesse fatto affidamento anche sulla convalida dei titoli.

Senonché, il suddetto Istituto, emetteva, dapprima, in data 11.11.2021, il provvedimento di depennamento dalle graduatorie per il profilo di Collaboratore Scolastico Tecnico Addetto Aziende



Agrarie e, successivamente risolveva anticipatamente il contratto di collaboratore scolastico, benché il depennamento riguardasse il differente profilo professionale.

Nonostante ciò, il sig. Mare, però, risultava, anche in data 12.11.2021, nelle graduatorie definitive rigenerate.

Da qui l'illegittimità dell'agire amministrativo.

Non solo, nel provvedimento di risoluzione anticipata del contratto (del 13.11.2021, prot. n. 13416) si legge "*RETTIFICA PUNTEGGIO GRADUATORIE 3^a FASCIA D'ISTITUTO ATA D.M. N. 50 DEL 03.03.2021*", però, non v'è traccia del nuovo e ridotto punteggio assegnatogli.

Neanche nelle graduatorie definitive rigenerate pubblicate il 12.11.2021 v'è traccia di questa decurtazione di punteggio.

L'agire amministrativo ha ingenerato notevole confusione nel ricorrente che non conosce qual è la sua reale posizione nei confronti dell'amministrazione.

Non solo, ma i contratti a termine, ex art. 2119 del c.c., non sono oggetto di recesso anticipato se non in presenza di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (*cfr. Trib. Roma, 28.09.2020 n. 4817*).

Nel caso di specie, non esiste una giusta causa che giustifichi la risoluzione anticipata del contratto a termine.

Il lavoratore non ha adottato una condotta tale da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l'amministrazione.

D'altro canto, l'esecuzione del contratto non avrebbe certamente comportato alcun pregiudizio per l'amministrazione trattandosi di una supplenza breve.

Dal recesso anticipato ne è derivato un danno per il ricorrente che va risarcito ed è individuato nella mancata corresponsione dello



stipendio previsto per i restanti 9 giorni di servizio non effettuato e quantificabile in € 415,00, come da conteggio di seguito specificato:

Stipendio lordo annuo (indicato nel contratto a t.d. -cfr. all. n. 17)	Retribuzione giornaliera: importo lordo annuo/365	Retribuzione spettante per i residui 9 giorni dal 14 al 22 novembre 2021
16.826,03	46,09	415,00

Infine, si desidera evidenziare all'Ill.mo Sig. Giudice che il provvedimento di esclusione emanato dall'Istituto capofila "G. Fortunato" di Rionero in Vulture (PZ) è stato comunicato a tutte le scuole scelte dal ricorrente come sedi di preferenza.

Da ciò ne deriva che il sig. Mare, nonostante rimanga formalmente incluso nelle graduatorie, non potrà essere destinatario di incarichi di supplenza fino alla fine del triennio di validità delle graduatorie (2021-2024), in quanto le scuole non lo riterranno utilmente collocato.

È evidente il grave danno che l'Amministrazione ha causato al ricorrente.

^^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Mare Pietrangelo, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:



- per i motivi dedotti in narrativa:

a) riconoscere ed accertare l'equiparazione del titolo di perito agrario posseduto dal ricorrente a quello di agrotecnico e, di conseguenza, la sua idoneità a permanere nelle graduatorie del personale ATA -profilo CR Collaboratore Scolastico Tecnico Addetto Aziende Agrarie- valida per il triennio 2021/2024;

b) riconoscere ed accertare l'illegittimità, anche previa disapplicazione, del provvedimento di esclusione del ricorrente dal profilo CR Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Aziende Agrarie) emesso dall'I.I.S. "G. Fortunato" di Rionero in Vulture (PZ) in data 08.07.2021 e del il provvedimento di depennamento del ricorrente dalla graduatoria del personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Aziende Agrarie), emesso dal DS dell'Istituto Superiore "G. Solimene" di Lavello (PZ) in data 11.11.2021, prot. n. 13331;

c) riconoscere gli effetti giuridici ed economici del contratto di assunzione a tempo determinato quale Collaboratore Scolastico, stipulato in data 11.11.2021 e illegittimamente risolto;

d) riconoscere in favore del ricorrente la somma di € 415,00 a titolo di risarcimento danni per la mancata retribuzione per il periodo di servizio non espletato dal 14.11.2021 al 22.11.2021;

e) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è



titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2020 (in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata nel 2021) non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda aggiornamento della graduatoria del personale ATA -profili di AA, AT e CS e Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Aziende Agrarie)- del 21.04.2021, prot. n. 5132671;
- 2) comunicazione del 08.07.2021, da parte dell'I.I.S. "G. Fortunato" Rionero in Vulture (PZ), di esclusione dal profilo CR – Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Azione Agrarie);
- 3) reclamo del ricorrente del 08.07.2021;
- 4) decreto pubblicazione graduatorie provvisorie del 13.07.2021, prot. n. 7563;
- 5) graduatoria provvisoria profilo AA del 13.07.2021;
- 6) graduatoria provvisoria profilo AT del 13.07.2021;
- 7) graduatoria provvisoria profilo CR del 13.07.2021;
- 8) graduatoria provvisoria profilo CS del 13.07.2021;
- 9) decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive del 03.08.2021, prot. n. 7954;
- 10) graduatoria definitiva profilo AA del 03.08.2021;
- 11) graduatoria definitiva profilo AT del 03.08.2021;



- 12) graduatoria definitiva profilo CR del 03.08.2021;
- 13) graduatoria definitiva profilo CS del 03.08.2021;
- 14) comunicazione del 05.11.2021 del DS dell'I.I.S.S. "G. Solimene" di Lavello (PZ) di assegnazione supplenza per profilo di Collaboratore scolastico, prot. n. 12867;
- 15) comunicazione del ricorrente del 09.11.2021 di equiparazione titoli;
- 16) comunicazione PEC del 10.11.2021 di assunzione in servizio;
- 17) contratto di assunzione a tempo determinato del 11.11.2021, prot. n. 13298/07;
- 18) decreto di depennamento emesso dall'Istituto Superiore "G. Solimene" in data 11.11.2021, prot. n. 13331;
- 19) graduatoria rigenerata profilo AA del 12.11.2021;
- 20) graduatoria rigenerata profilo AT del 12.11.2021;
- 21) graduatoria rigenerata profilo CR del 12.11.2021;
- 22) graduatoria rigenerata profilo CS del 12.11.2021;
- 23) provvedimento del 13.11.2021, prot. n. 13416, di risoluzione anticipata del contratto di assunzione come collaboratore scolastico;
- 24) nota MIUR n. 17653 del 16 giugno 2015;
- 25) piano di studio da cui risulta l'esistenza di un'Azienda Agraria presso l'Istituto "G. Solimene";
- 26) DM n. 50 del 03.03.2021;
- 27) graduatore di circolo e di istituto vigenti nel triennio scolastico precedente;
- 28) domanda di conferma/aggiornamento del 30.10.2017, prot. n. 7909/32C;



- 29)domanda inserimento graduatoria ATA del 09.10.2014,
prot. n. 5755/CZ;
- 30)diploma di maturità di Perito Agrario conseguito in data
20.10.2009;
- 31)contratti di assunzione dal 04.11.2017 al 31.08.2018
presso l'I.S.I.S.S. "*Galileo-Bocchialini*" di Parma;
- 32)sentenza Trib. Lecce n. 5 del 09.01.2018;
- 33)ordinanza Trib. Udine del 31.10/05.11.2013.
- S. Mango d'Aquino, addì 02.08.2022

-avv. Mario Chieffallo-

